

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* VICINI S.p.A.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo continente l'elemento verbale «Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI» (richiesta di registrazione n. 992.653), per dei prodotti nelle classi 18 e 25

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* La ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Marchio verbale comunitario anteriore «ZANOTTI» (m. 244.277), per dei prodotti nella classe 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* Accoglimento parziale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* Respingere l'opposizione nella sua integralità

*Motivi dedotti:* Interpretazione ed applicazione incorrette dell'articolo 8, secondo paragrafo, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

---

## Ricorso proposto il 30 giugno 2011 — Getty Images/UAMI (PHOTOS.COM)

(Causa T-338/11)

(2011/C 252/87)

*Lingua processuale:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Getty Images (US), Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. P. G. Olson)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, nel procedimento R 1831/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «PHOTOS.COM» per prodotti e servizi delle classi 9, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8549991.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), in combinato disposto con l'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha erroneamente concluso che il marchio richiesto sia descrittivo dei prodotti/servizi per cui è stata chiesta la registrazione; ii) è

incorsa in errore omettendo di tenere conto del fatto che il nome di dominio registrato della ricorrente corrisponde al marchio per cui è stata richiesta la registrazione e ha un effetto sulla valutazione del carattere distintivo del marchio; iii) ha erroneamente ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare che il marchio aveva acquisito carattere distintivo e ha basato la sua decisione su una comprensione e un'interpretazione errate delle prove prodotte. Violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente negato l'importanza del fatto che l'UAMI, nell'ambito di una domanda precedente, avesse accettato il marchio «PHOTOS.COM» della ricorrente per prodotti e servizi simili.

---

## Ricorso proposto il 28 giugno 2011 — Spagna/Commissione

(Causa T-339/11)

(2011/C 252/88)

*Lingua processuale:* lo spagnolo

### Parti

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

*Convenuto:* Commissione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 aprile 2001, 2011/244/UE, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte che forma oggetto del presente ricorso;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione esclude il finanziamento di determinate spese per la gestione ambientale degli imballaggi (corrispondenti alle campagne 2006, 2007 e 2008) per un importo di EUR 37 252 551,10.

A tale proposito il ricorrente sostiene che con la decisione 2010/152/UE, la Commissione ha escluso EUR 33 339 525,05 dal finanziamento tramite il FEOGA in relazione agli aiuti per i programmi operativi, ritenendo che gli aiuti comunitari destinati a coprire le spese sostenute per la gestione ambientale degli imballaggi durante le campagne dal 2003 al 2008 non fossero stati concessi conformemente alla normativa dell'Unione. Tale decisione è stata oggetto di ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna, tuttora pendente con il numero di ruolo T-230/10.

Gli argomenti avanzati nel presente procedimento sono identici a quelli esposti nella causa T-230/10.